



raccomandata AR

sig. G [REDACTED] A [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: comunicazione decisione procedimento disciplinare n. [REDACTED]/2016/[REDACTED]

Si comunica che questo Collegio di disciplina, nella seduta del 24/01/2017, ha emesso il provvedimento della **ammonizione** (art. 19 del Regolamento citato in oggetto), nei confronti della professionista **dott.ssa F [REDACTED] M [REDACTED]**, così come da allegata deliberazione.

Si informa che ai sensi dell'art. 29 del citato Regolamento, il provvedimento di questo Collegio di disciplina, può essere impugnato con ricorso depositato presso il Consiglio nazionale di disciplina entro 60 giorni dalla notifica della presente.

Distinti saluti.



**LA PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA
ORIANA MENGONI**



DELIBERAZIONE N. [REDACTED] del 24/01/2017

OGGETTO: CHIUSURA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. [REDACTED]/2016, NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONISTA F [REDACTED] M [REDACTED],
ISCRIZIONE ALBO N. [REDACTED], SEZIONE [REDACTED] RESIDENTE IN ROMA, [REDACTED]

A seguito di segnalazione del sig. G [REDACTED] A [REDACTED] del 25 novembre 2015, protocollo n° [REDACTED]/2015 e di assegnazione della pratica n. [REDACTED]/2016 al Collegio [REDACTED] del Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio del 13 gennaio 2016 protocollo n° [REDACTED], ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, nei confronti dell'assistente sociale F [REDACTED] M [REDACTED] iscrizione Albo n. [REDACTED] della sezione B, il collegio B, così composto:

Oriana Mengoni, presidente
Valentina D'Alessandro, segretario
Stefania Scardala, componente

in data 2 febbraio 2016, con deliberazione n. [REDACTED]/2016 ha deliberato l'apertura del procedimento disciplinare, assegnando l'incarico di condurre l'istruttoria al consigliere Oriana Mengoni.

FASE ISTRUTTORIA

Motivo dell'istruttoria:

Il sig. G [REDACTED] A [REDACTED] segnala "il comportamento professionale ritenuto altamente scorretto da parte dell'a.s. dott.ssa F [REDACTED] M [REDACTED], che sta svolgendo la propria attività presso i Servizi Sociali di [REDACTED], Roma Capitale, Municipio [REDACTED]."

Il collegio sulla base di quanto richiesto e documentato ha considerato che le contestazioni paiono afferire agli artt. 14 e 19 del Titolo III e 47 del Titolo IV del Codice Deontologico:

art. 14: "L'Assistente Sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci, e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti".

art. 19: "Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l'Assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti. Nel caso l'interesse dell'utente o del cliente lo esiga, o per gravi motivi venga meno il rapporto fiduciario, o quando sussista un grave rischio per l'incolumità dell'Assistente sociale, egli stesso si attiva per trasferire, con consenso informato e con procedimento motivato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.

La stessa continuità deve essere garantita anche in caso di sostituzione o supplenza."

art. 21: "L'Assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell'utente e del cliente."

L'istruttoria probatoria è stata articolata nelle seguenti fasi:

- studio degli atti depositati dall'esponente sig. G [REDACTED] A [REDACTED] e dall'inculpata dott.ssa F [REDACTED] M [REDACTED]
- audizione in data 03/05/2016 dell'a.s. F [REDACTED] M [REDACTED]
- audizione in data 10/05/2016 del segnalante sig. G [REDACTED] A [REDACTED];
- studio degli atti spontaneamente forniti dall'a.s. F [REDACTED] M [REDACTED] il 18/07/2016 prot. n° [REDACTED] a seguito dell'audizione del 03/05/2016

Dalla segnalazione e dalla documentazione agli atti e nel corso delle audizioni, il consigliere istruttore ha preso atto di quanto segue.

L'a.s. F [REDACTED] M [REDACTED] svolge incarico di lavoro a tempo indeterminato presso il Servizio Sociale del Municipio [REDACTED] di Roma Capitale.

Dal mese di luglio 2015 al mese di novembre 2015 ha avuto in carico il minore L [REDACTED] A [REDACTED], figlio del segnalante sig. G [REDACTED] e della ex compagna sig.ra L [REDACTED] M [REDACTED]. Per il minore era stato emesso provvedimento di affidamento al Servizio Sociale con collocazione presso la casa materna di cui si riferirà meglio in seguito. Il nucleo era già noto al servizio e precedentemente seguito dall'a.s. C [REDACTED] I [REDACTED].

Dalla segnalazione del sig. A [REDACTED] si evince che L [REDACTED] è nato il [REDACTED] 2010 in corso di convivenza more uxorio, interrottasi nell'ottobre 2012 con il trasferimento del sig. G [REDACTED] presso altra abitazione.

Nel 2013 la sig.ra M [REDACTED] presentava ricorso presso il Tribunale Civile di Roma con il quale chiedeva la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio L [REDACTED] ed il Tribunale con provvedimento del 7/06/2013:

"... affida il figlio minore L [REDACTED] ad entrambi i genitori... con collocazione prevalente presso la madre M [REDACTED] L [REDACTED] con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé, con esclusione del pernottamento, il martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 19:00; il sabato e la domenica a settimane alterne dalla mattina alle 10:00 fino alle ore 20:00..."

"... dispone che il servizio sociale territorialmente competente (in attesa dello svolgimento della CTU) offra un sostegno alla genitorialità alle parti e vigili sulle relazioni familiari, relazionando immediatamente al Tribunale qualora dovesse riscontrare comportamenti dei genitori nocivi per il minore."

Successivamente alla CTU, il Tribunale di Roma emette nuovo decreto in data 18/04/2014 in cui:

"affida il figlio minore delle parti, L [REDACTED], al Servizio Sociale territorialmente competente; il minore avrà collocazione prevalente presso la madre M [REDACTED] L [REDACTED] con facoltà del padre di vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola sino al sabato pomeriggio fino all'età di 4 anni...;

la responsabilità genitoriale delle parti è limitata alle questioni di ordinaria amministrazione, le decisioni più importanti per la vita del minore relative alla salute, allo sport ed all'istruzione verranno prese dal servizio sociale affidatario, sentiti i genitori secondo le modalità indicate in motivazione;

il servizio sociale affidatario dovrà offrire una terapia psicologica al minore L [REDACTED] ed alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità...;

Ordine Assistenti Sociali del Lazio - Consiglio Territoriale di Disciplina



il servizio sociale dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari segnalando tempestivamente alla procura della repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni comportamento nocivo per il minore o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, in particolare rispetto alla frequentazione padre/figlio ed alla terapia psicologica per il minore, segnalando la necessità di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi della responsabilità genitoriale, od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento;

condanna M. L. al pagamento delle spese di lite in favore di A. G.

Avverso tale provvedimento L. M. presenta ricorso, ne consegue un pronunciamento della Corte d'Appello di Roma del 10/06/2015 in cui la Corte si esprime in favore di un allontanamento del minore dalla madre e dalla famiglia materna, con collocamento presso il padre, previo necessario inserimento temporaneo in struttura residenziale educativa, ma non dispone tale allontanamento per "le condizioni di salute del bambino (tachicardico ed iperteso), le quali mal si conciliano con una situazione di notevole stress che nella fase iniziale una scelta di tal tipo potrebbe causare nel bambino".

Pertanto in conclusione la Corte d'Appello conferma l'affidamento del minore ai servizi sociali e "incarica i servizi sociali competenti a predisporre incontri protetti padre-figlio bisettimanali, nella prospettiva di una libera frequentazione secondo il protocollo indicato dal decreto del tribunale di cui in epigrafe;

ammonisce L. M. al rispetto scrupoloso delle indicazioni dei servizi sociali e ad agevolare la ripresa del rapporto del padre con il figlio, rassicurandolo in relazione alla figura paterna."

Il minore L. precedentemente seguito dall'assistente sociale I., viene preso in carico dall'a.s. F. M. a seguito di questo decreto della Corte d'Appello.

Il periodo dal 13 luglio al 1 settembre, come si evince dal diario consegnato dalla M. viene dalla stessa impiegato per conoscere tutti i membri della famiglia tramite un primo incontro presso lo Spazio Neutro e successive visite domiciliari, incontri presso il Municipio e colloqui telefonici.

Dal 4 settembre si occupa personalmente degli incontri protetti tra padre e figlio, non essendo più disponibile il centro per scadenza della convenzione. Il 7 ottobre consegna alle parti un calendario scritto degli incontri assistiti, "ammettendo l'errore di aver sottovalutato la portata delle problematiche relazionali tra gli attori coinvolti".

Il 2 novembre richiede l'attivazione del servizio SISMIFF per il minore e successivamente viene sollevata dall'incarico.

Il 18 gennaio 2016, a procedimenti conclusi e non avendo più in carico il minore, invia alla Corte di Appello ed al Tribunale Ordinario di Roma, una relazione in merito al periodo di presa in carico del minore in cui scrive:

"Il nucleo familiare materno si è sempre occupato del minore in modo adeguato ed orientato al suo benessere, al sano ed armonico sviluppo psico-fisico ed alla autonomia ...

La signora si è sempre rapportata con la scrivente in maniera spontanea, libera da condizionamenti, ricca di contenuti, intelligentemente consapevole di tante dinamiche che interessano i vari attori della vicenda che interessa suo figlio, autoironica, umile ed autocritica."

La M. aggiunge che "nelle more della chiusura del Centro per le Famiglie e spazio neutro, per garantire il diritto di visita del padre con il figlio, seppur in maniera minimale, ovvero a cadenza settimanale, ha effettuato alcuni incontri assistiti" dal 4 settembre al 19 novembre.

Conclude tale relazione affermando "Non si vuole nel modo più assoluto soprassedere alle valutazioni professionali fino ad ora effettuate da professionisti competenti, ma solamente descrivere quello che si è potuto osservare".

UDIENZA COLLEGIALE

Le udienze si sono svolte disgiuntamente ed in particolare:

L'a.s. M. è stata convocata il 8/11/2016 e durante l'udienza è stata assistita dalla dott.ssa F. T. (ex Posizione Organizzativa Tecnica di Roma Capitale, Municipio, attualmente in pensione) e sono state presenti anche l'assistente sociale M. A. F. (responsabile del servizio S.I.S.M.I.F del Municipio) e l'assistente sociale C. D. (responsabile del Coordinamento Tecnico Integrato - GIL - Autorità Giudiziaria Minorile);

il sig. G. A. è stato convocato il 16/11/2016 e non si è avvalso di assistenza.

In data 09/11/2016 il sig. A. aveva presentato nuova documentazione che è stata accolta in sede di udienza. Si è provveduto ad informare la dott.ssa M. a cui è stato dato il tempo necessario per la produzione di eventuali memorie, che non sono pervenute al collegio.

Tale documentazione consiste in una registrazione degli sms scambiati tra la dott.ssa M. e la sig.ra M., madre del minore L. A., e presentati dalla signora all'udienza svoltasi presso il Tribunale per i Minorenni in data 31/05/2016 a seguito di riapertura del procedimento da parte della Procura su istanza del sig. A.

DISPOSIZIONE

Considerati i fatti sopra esposti, ed in merito ai capi d'accusa, codesto collegio conclude che il comportamento dell'a.s. M.:

in merito all'art. 19 del Codice Deontologico non abbia rilevanza disciplinare in quanto i professionisti coinvolti nella presa in carico del minore L. A. sono stati consultati;

in merito all'art. 21 non abbia rilevanza disciplinare poiché i tempi, seppur non in accordo con le aspettative del sig. A., non sono stati inadeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, ed i luoghi in cui si sono svolti suddetti interventi sono stati preventivamente concordati con le parti nell'interesse prevalente del minore;

in merito all'art. 14 abbia rilevanza disciplinare. In particolare la professionista M. ha definito un calendario degli incontri tra il minore ed il padre e successivamente, in alcune occasioni, ha lasciato alla sig.ra M. la possibilità di modificarlo qualora avesse preferito che il minore non incontrasse il padre, come si evince dallo scambio di sms tra le due. Tale atteggiamento risulta pertanto non coerente con la difesa dell'interesse prevalente del minore al ripristino di una libera frequentazione con il padre.



In data 24/01/2017 presso la sede dell'ordine degli assistenti sociali del Lazio, regolarmente convocato, si è riunito il collegio di disciplina per la sezione B del consiglio territoriale di disciplina:

presidente
segretario
consigliere

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

VISTO il Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale ed in particolare l'art. 17;

VISTO il Codice deontologico dell'assistente sociale;

CONSIDERATI i fatti precedentemente esposti



DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di comminare la sanzione dell'ammonizione richiamando l'incolpata F. [REDACTED] M. [REDACTED] all'osservanza dei suoi doveri ed in particolare dell'art. 14 del Codice Deontologico degli Assistenti Sociali.

L'incolpato può impugnare tale decisione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa presso il Consiglio Nazionale di Disciplina, come da art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale.

DA MANDATO

alla segreteria di comunicare il presente atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato ed ai soggetti di cui all'art. 28 del citato Regolamento;

Il presidente 
Il consigliere 
Il segretario 



La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.